DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1985

relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia

(85/163/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/644/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE (4), in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (5), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (6), in particolare l'articolo 7,

considerando che un'afta epizootica si è manifestata in Italia ; che questa epizoozia ê tale da rappresntare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni ;

considerando che, in conseguenza del manifestarsi di tale afta epizootica, il 14 dicembre 1984 la Commissione ha adottato la decisione 85/40/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia (7) ;

considerando che l'evoluzione della malattia ha reso necessaria l'adozione da parte della Commissione, il 14 gennaio 1985, della decisione 85/108/CEE (8), modificata da ultimo dalla decisione 85/116/CEE (9), del 18 gennaio 1985 ;

considerando che, grazie alle misure adottate ed alle azioni intraprese dalle autorità italiane, in particolare in materia di vaccinazione contro l'afta epizootica, la malattia è ormai confinata in talune parti circoscritte del territorio italiano ;

considerando che l'afta epizootica non è stata constatata in alcune parti del territorio italiano ; che il periodo trascorso e le misure messe in atto dalle autorità italiane sono tali da giustificare l'abolizione parziale delle restrizioni agli scambi per quanto concerne le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° febbraio 1985 e i prodotti a base di carni preparati con tali carni ;

considerando che è opportuno prevedere il periodo di tempo occorrente per l'adozione delle disposizioni necessarie per ristabilire gli scambi e potenziare le garanzie ;

considerando che le carni ottenute da animali macellati prima del 1° novembre 1984 non sono tali da propagare la malattia ;

considerando che gli autocarri che trasportano o hanno trasportato animali vivi possono costituire un importante veicolo della malattia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di animali vivi delle specie bovina e suina in provenienza dalla parte del territorio dell'Italia definita in allegato.

2. Il certificato, previsto dalla direttiva 64/432/CEE, che accompagna gli animali in provenienza dall'Italia dev'essere completato con le seguente dicitura : « Animali conformi alla decisione della Commissione del 6 febbraio 1985 ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio delle carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla parte del territorio dell'Italia definita in allegato o ottenute da animali provenienti da questa parte di territorio e macellati al di fuori di essa.

2. Tuttavia, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla carni ottenuti da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 30.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 27.
(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(6) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
(7) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 46.
(8) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 34.
(9) GU n. L 46 del 15. 2. 1985, pag. 45.

3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], che accompagna le carni fresche spedite dall'Italia deve essere completato dalla seguente dicitura :

« Carni conformi alla decisione della Commissione del 6 febbraio 1985 ».

Articolo 3

1. Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di prodotti a base di carni, diversi da quelli che hanno subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, in provenienza dalla parte del territorio dell'Italia definita in allegato, o preparati con carni ottenute da animali provenienti da questa parte del territorio e macellati al di fuori di essa.

2. Tuttavia, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carni preparati con carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1° novembre 1984.

3. Il certificato di salubrità previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [2], che accompagna i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, spediti dall'Italia, dev'essere completato dalla seguente dicitura :

« Prodotti conformi alla decisione della Commissione del 6 febbraio 1985 ».

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che gli autocarri in provenienza dall'Italia, che hanno trasportato animali vivi, siano sottoposti a disinfezione prima di entrare sul territorio di un altro Stato membro, al più tardi in occasione della loro entrata.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione a decorrere dall'8 febbraio 1985 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La Commissione segue l'evoluzione della situazione ; la presente decisione sarà eventualmente modificata in funzione di tale evoluzione.

Articolo 7

La decisione 85/108/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1985, è abrogata.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. L 27 del 31. 1. 1977, pag. 85.

ALLEGATO

1. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di animali vivi :

   — province di : Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Modena, Ragusa e Reggio Emilia ;

   — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° gennaio 1985.

2. Parti del territorio cui si applicano restrizioni agli scambi di carni fresche e di prodotti a base di carni :

   a) Per le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° novembre 1984 e anteriormente al 1° febbraio 1985 e per i prodotti a base di carni preparati con tali carni :

      — province di : Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Modena, Ragusa e Reggio Emilia ;

      — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica.

   b) Per le carni ottenute da animali macellati dopo il 1° febbraio 1985 e per i prodotti a base di carni preparati con tali carni :

      — province di : Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova e Ragusa ;

      — le parti del territorio delle provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia situate in una zona di 2 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica ;

      — qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatato dopo il 1° gennaio 1985.